



Circolare n. 6/2014

Lancenigo 04 Febbraio 2014

Legale - Fiscale - Societario

ESENZIONE DALL'IRES PER LE COOPERATIVE AGRICOLE RISPOSTA A UN INTERPELLO DI CONFCOOPERATIVE

Si comunica che in data 18 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha emesso una risposta al quesito sollevato da Confcooperative (con l'Alleanza delle Cooperative Italiane), in data 6 marzo 2013 e relativo all'applicabilità dell'esenzione dal reddito per le **cooperative agricole di cui all'art. 10, D.P.R. 601/1973**.

In sintesi, con tale risposta, l'Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata da Confcooperative ed ha stabilito che l'esenzione sul reddito prevista per le cooperative e loro consorzi dall'art. 10, D.P.R. 601/1973, si applica senza limiti a TUTTI I COSTI INDEDUCIBILI per le altre imprese: ciò sia nel caso in cui l'indeducibilità è prevista dal T.u.i.r., sia se è prevista da altre norme tributarie (come nel caso dell'indeducibilità dell'IMU o dell'IRAP).

Di seguito riportiamo l'interpretazione proposta da Confcooperative e fatta propria dall'Amministrazione

*

L'art. 10, DPR 601/1973) stabilisce che ***"sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci".***

Da par suo, l'art. 1, **comma 461**, L. 311/2004, ha limitato l'operatività di tale esenzione, stabilendo che ***"l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1"*** e, dunque, limitatamente alla

quota (pari al 20%) di utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi (di cui al d.l.vo 228/2001) destinati a riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12, L. 904/1977.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha accolto la proposta interpretativa di Confcooperative, chiarendo che il combinato disposto delle suddette disposizioni importa che:

- il limite all'operatività dell'esenzione ex art. 10, stabilito dal comma 461, ha ad oggetto esclusivamente gli utili della cooperativa destinati a riserva indivisibile e non la parte di reddito fiscalmente rilevante che deriva dalle cd. variazioni in aumento. Pertanto,

○ **il limite di cui al comma 461 non trova applicazione rispetto alla parte di reddito che deriva da tali variazioni in aumento**, che, in caso di ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 10, saranno **integralmente esenti** (senza limite al 20%);

- l'esenzione neppure incontra altri limiti e si applica qualechessia la norma tributaria da cui deriva l'indeducibilità della componente. Pertanto,

○ saranno **integralmente esenti sia le variazioni in aumento derivanti da norme contenute nel T.u.i.r., sia le variazioni derivanti da norme tributarie speciali** esterne al testo unico (quali ad es. le indeducibilità da Ires dell'Irap e dell'Imu).

In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha testualmente precisato: *"in sostanza, l'esenzione del reddito imponibile, prevista dall'art. 10, DPR 601/1973, non si applica solo sulla quota pari al 20 per cento degli utili netti annuali (...). Dal tenore letterale del citato comma 461, si evince come la norma si preoccupi di limitare la portata esentativa dell'articolo 10, assicurando la tassazione del 20 per cento degli utili netti annuali, senza prevedere ulteriori specifiche limitazioni sull'esenzione della restante parte del reddito imponibile. Appare ragionevole ritenere, quindi, che la predetta esenzione sulla restante parte spetti non solo per le variazioni in aumento derivanti dall'applicazione di norme del TUIR, ma anche per le altre variazioni previste ai fini IRES e rinvenibili in altre disposizioni normative (...). L'assenza di una specifica limitazione dell'esenzione alle sole variazioni in aumento rinvenibili nel TUIR determina, in definitiva, la possibilità di applicare l'esenzione dall'imposta sul reddito, contenuta nell'articolo 10 del DPR 601/1973, in commento anche alle altre variazioni in aumento non rinvenibili all'interno del testo unico, quali quelle che derivano dall'indeducibilità dall'IRES dell'IRAP (...) e dall'indeducibilità dall'IRES dell'ICI (...)"*.

In definitiva,

l'esenzione di cui all'art. 10, DPR 601/1973, trova applicazione integralmente e senza limiti di sorta alla parte di reddito delle cooperative agricole che deriva dall'indeducibilità di costi stabilite dal T.u.i.r. e da tutte le altre norme tributarie speciali.

NOVITA' IN MATERIA DI AIUTI DI STATO "DE MINIMIS"

Nell'ambito del piano di modernizzazione del settore degli aiuti di stato avviato dalla Commissione europea nel 2012,

è stato approvato e pubblicato a fine 2013 il regolamento 1407/2013 sui cosiddetti aiuti "de minimis", ovvero quegli aiuti nazionali che,

restando al di sotto del massimale dei 200.000 euro per beneficiario nel corso di tre esercizi finanziari, non sono considerati aiuti di Stato e, quindi, non necessitano dell'approvazione di Bruxelles.

Il nuovo approccio dell'esecutivo comunitario, che si applicherà per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020, intende concentrarsi sulle misure nazionali possibili di creare significative distorsioni di mercato, e comprende alcune novità tra le quali la costituzione di un registro centrale degli aiuti *“de minimis”* che consentirà agli Stati membri di avere una visione complessiva delle risorse erogate ed evitare in tal modo alcune procedure di controllo previste altrimenti dal regolamento.

Il nuovo regolamento – che sostituisce il regolamento 1998/2006 – continuerà ad applicarsi indistintamente alle PMI e alle grandi imprese, anche del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (ad eccezione delle attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole o in caso di prima vendita a rivenditori o imprese di trasformazione), mentre il settore della produzione primaria di prodotti agricoli continuerà ad essere oggetto di specifiche norme, anch'esse aggiornate e con un massimale fissato a 15.000 euro per beneficiario nel corso di un triennio.

In merito al settore della pesca, il nuovo regolamento *deminimis* non è ancora stato approvato, sebbene il vecchio (reg. CE 875/2007) sia scaduto il 31/12/2013. **La Commissione ha appena lanciato una consultazione pubblica su tale regolamento che si chiuderà il 21 febbraio.** Nella propria proposta la Commissione mantiene l'attuale massimale a 30.000 euro.

Il regolamento 1407/2013 prevede, inoltre, un massimale specifico fissato a 100.000 per il settore del trasporto merci su strada, in ragione delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti in tale settore.

Novità importante di tale regolamento è l'inclusione, tra i beneficiari, delle imprese in difficoltà, escluse dal regolamento 1998/2006 e da tutti gli altri regolamenti *deminimis*.

Ai fini di trasparenza ed efficacia dei controlli, saranno eleggibili solo quelle tipologie di aiuto per le quali è possibile calcolare con precisione *ex ante* l'equivalente sovvenzione lordo (ESL), come, ad esempio, le

sovvenzioni, i contributi in conto interessi, le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.

Altre tipologie di aiuto dovranno rispettare ulteriori criteri.

Gli aiuti sotto forma di prestiti, ad esempio, saranno considerati aiuti *“de minimis”* se l’ESL è stato calcolato sulla base dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto, mentre gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e per il finanziamento del rischio (investimenti 4quità) saranno considerati aiuti *“de minimis”* soltanto se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale.

Gli aiuti concessi a norma di tale regolamento possono essere cumulati con gli aiuti *“de minimis”* concessi a norma del regolamento 360/2012 (che disciplina gli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento e fissato a 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

NOVITA' IN MATERIA DI PRIVACY

Si comunica che, con provvedimento *ad hoc*, il Garante per la protezione dei dati personali ha rinnovato le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Le nuove autorizzazioni saranno efficaci **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014**, salvo eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative.

il trattamento dei dati *sensibili e giudiziari* può avvenire solo previa autorizzazione del Garante (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 196/03, di seguito Codice privacy).

Il trattamento dei dati sensibili richiede anche il consenso scritto dell’interessato, salvo non ricorra una causa di esclusione ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Codice privacy.

Allo scopo, quindi, di snellire e semplificare gli oneri che incombono su coloro che trattano dati sensibili e giudiziari, già sotto la vigenza della legge n. 675/96, il Garante ha adottato una serie di autorizzazioni generali per categorie di titolari o per specifici trattamenti.

Le autorizzazioni riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario.

I titolari dei trattamenti, che rientrano nell'ambito di applicazione delle predette autorizzazioni, non sono tenuti a presentare una preventiva richiesta di autorizzazione all'Autorità, qualora il trattamento che intendono effettuare è conforme alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali.

Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, e, come in passato, sono le seguenti:

- Autorizzazione n. 1/2013 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
- Autorizzazione n. 2/2013 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- Autorizzazione n. 3/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
- Autorizzazione n. 4/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti;
- Autorizzazione n. 5/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
- Autorizzazione n. 6/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;
- Autorizzazione n. 7/2013 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle precedenti, scadute il 31 dicembre 2013, alle quali sono state apportate solo alcune integrazioni normative in conformità all'evoluzione legislativa intervenuta nei settori considerati.

Il Garante ha rinnovato, infine, l'autorizzazione al trattamento dei dati genetici e quella relativa al trattamento dei dati personali per scopi di ricerca scientifica, anche esse efficaci fino al 31 dicembre 2014.

PIANO CD. “DESTINAZIONE ITALIA”

Nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145; costituito da 15 articoli, esso raccoglie disposizioni per l'attuazione di alcune misure fondamentali per il piano “Destinazione Italia”, già approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre scorso.

Il provvedimento è stato assegnato per l'esame, ai fini della conversione in Legge, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati, con il numero A.C. 1920.

Si ritiene tuttavia opportuno mettere da subito in evidenza talune misure di diretto interesse per le cooperative.

MISURE DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER LE COOPERATIVE:

Sono previste **modifiche alla Legge n.49/85** (cosiddetta *Legge Marcora*):

- estensione ai **finanziamenti erogati dalle società finanziarie** ex Legge Marcora dell'agevolazione fiscale già prevista per i finanziamenti erogati da Foncooper;
- conferma della possibilità per le società finanziarie di partecipare quale socio finanziatore al capitale di cooperative s.r.l. con meno di 9 soci.

*

1. MODIFICHE ALLA LEGGE N. 49/85 (COSIDDETTA *LEGGE MARCORA*)

L'art. 11 del decreto in esame prevede **modifiche alla Legge n.49/85** (cosiddetta *Legge Marcora*) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative **[art. 11]**.

Come noto, le **società finanziarie ex Legge Marcora** sono società cooperative il cui capitale è detenuto, in larga misura, dal Ministero dello sviluppo economico, che concedono finanziamenti alle società cooperative. Tali società finanziarie svolgono una rilevante funzione di sostegno alle operazioni di *workers buy out*, supportando l'iniziativa di quei lavoratori che, vedendo messo in discussione il loro lavoro e la loro fonte di reddito, decidono di rilevare l'azienda, o un suo ramo. L'intervento delle società finanziarie è, inoltre, volto ad assicurare lo sviluppo economico delle società cooperative e la creazione di nuova occupazione, finanziando operazioni di start-up, sviluppo, consolidamento e riposizionamento delle imprese costituite in forma cooperativa.

Le risorse utilizzate a tali fini sono rappresentate da un **fondo di rotazione, Foncooper**, conferito dal Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla legge Marcora, l'art. 9 della medesima Legge stabilisce che *"Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni."*

L'articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 disciplina i cosiddetti "finanziamenti speciali", stabilendo che *"Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva".*

Nello specifico, la norma proposta dall'art. 11 del provvedimento in esame stabilisce quanto segue.

Al comma 1, lettera a), mira ad estendere l'agevolazione tributaria ex articolo 19 del D.P.R. n. 601/73 *Disciplina delle agevolazioni tributarie* - già prevista in favore dei

finanziamenti erogati dal Foncooper- anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie, equiparando, in tal modo, il trattamento fiscale riservato ai due veicoli finanziari.

Pertanto, **ANCHE I FINANZIAMENTI EROGATI DALLE SOCIETÀ FINANZIARIE NON CONCORRONO A FORMARE LA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA.**

La seconda disposizione contenuta nella norma (comma 1, lettera b), è invece finalizzata a **RICONOSCERE ESPPLICITAMENTE LA POSSIBILITÀ IN CAPO ALLE MEDESIME SOCIETÀ FINANZIARIE DI SOSTENERE, ATTRAVERSO INTERVENTI DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE, SOCIETÀ COOPERATIVE DA 3 A 8 SOCI PERSONE FISICHE (art. 2522, c.2, c.c.).**

Tale norma è sostanzialmente superflua perché, secondo l'interpretazione corrente, il limite di cui all'art. 2522, c.2, c.c., si riferisce ai soli soci cooperatori, non anche ai soci finanziatori.

*

2. ULTERIORI MISURE

Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio (art. 5)

Tra le varie misure contemplate dall'art. 5, si segnalano:

- il rifinanziamento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese per l'importo di euro 22.594.000 nell'esercizio 2014 [comma 1];
- l'estensione della platea dei soggetti ammessi a partecipare ai Consorzi per l'internazionalizzazione alle imprese agricole e conseguente partecipazione delle stesse ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico (modifica all'articolo 42, D.L. 83/2012) [comma 3];
- l'ampliamento del quadro delle competenze delle Camere di commercio attribuendo alle stesse la potestà di rilasciare attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, nonché misure volte a favorire e facilitare il funzionamento delle Camere italo-estere ed estere in Italia [commi 4 e 5];
- agevolazioni relative all'ingresso in Italia di investitori, studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati [commi 7-9].

Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese (art. 6)

Alcune disposizioni contenute nell'art. 6 [commi 1-3] prevedono la possibilità di attivare un contributo a fondo perduto, secondo lo schema comunitario degli **"ICT Innovation Vouchers"**, rivolto alle piccole e medie imprese che effettuano investimenti per la digitalizzazione.

Inoltre, è contemplata [commi 10-13] la possibilità di riconoscere un **credito dall'imposta** londa nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese, ovvero da consorzi e da reti di piccole e medie imprese, e relative ad **interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps**.

Anche per tali agevolazioni, l'effettiva attivazione avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari.

Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa (art. 12)

Sono introdotte alcune **modifiche alla Legge sulla cartolarizzazione** (Legge n. 130/1999), finalizzate a potenziare lo strumento, ampliare l'area di applicazione, colmare alcune lacune normative e introdurre semplificazioni procedurali. Si ricorda, infatti, che attraverso tale procedura gli intermediari finanziari sono in grado di immettere nel sistema maggiori risorse finanziarie, da destinare potenzialmente alle imprese.

Di seguito si riportano le disposizioni più significative:

- si estende l'applicazione di tale normativa anche alle operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili sottoscritti dalle società veicolo, con l'obiettivo di incrementare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari, aumentando la capacità di diffusione dei mini-bond **[comma 1, lett.a]**;
- si conferma espressamente l'applicabilità del principio di cui all'articolo 1248 del codice civile a tutte le operazioni di cartolarizzazione, ribadendo l'impossibilità per i debitori ceduti (in linea con quanto previsto nel codice civile) di opporre in compensazione alla società di cartolarizzazione crediti vantati verso il cedente che siano sorti successivamente alla pubblicazione della cessione dei crediti cartolarizzati in gazzetta ufficiale o al pagamento con data **certa** **[comma 1, lett. d, numero 2]**;
- sono previste inoltre alcune tutele, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rispetto alla Legge Fallimentare **[comma 1, lett. d, numero 2]**;
- sono contemplate semplificazioni delle modalità di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, equiparando le stesse alle cessioni di crediti nei confronti di soggetti privati **[comma 1, lettera d), numero 3]**;
- è favorito l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli simili come sottostante, da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione, anche laddove questi strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating **[comma 1, lettera e]**;
- sono incluse le obbligazioni e i titoli simili e altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI), tra quelli idonei a essere posti a garanzia delle emissioni obbligazionarie bancarie **[comma 1, lettera h]**;
- è rivista, infine, la impostazione indiretta dei finanziamenti a medio lungo termine, in senso favorevole alle imprese, ampliando l'applicabilità dell'imposta sostitutiva anche ad alcuni atti accessori (quali garanzie, surroghe, postergazioni, eccetera) e rendendola nel contempo opzionale **[commi 4 e 5]**.

Disposizioni su energia e ambiente (art. 1)

Tra le varie misure contemplate dall'art. 1, in linea generale finalizzate a ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica in Italia, nonché disposizioni in materia di certificazione energetica ed energia geotermica, si segnalano prioritariamente le seguenti:

- **il contenimento delle tariffe elettriche e del gas:** si incide sia sul prezzo delle forniture (revisione della tariffa bioraria) sia sul prezzo che il Gestore dei servizi energetici (GSE) paga sull'energia elettrica derivante da piccoli impianti (revisione dell'istituto del c.d. "ritiro dedicato") **[commi 1 e 2]**;
- **la rimodulazione degli incentivi alle energie rinnovabili [commi 3-6]**, sia eoliche che fotovoltaiche, volta a valorizzare l'intera vita utile degli impianti. A tal fine, per gli operatori

nel settore delle rinnovabili è prevista la possibilità volontaria di optare, in alternativa al mantenimento degli incentivi previgenti, ad una riduzione immediata dell'incentivo accoppiata ad un aumento del periodo di diritto (sette anni); l'entità della riduzione viene rinviata a successivo decreto, dipendendo dal periodo residuo spettante, dal tipo di fonte rinnovabile e dall'istituto incentivante, nonché dai costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi. Chi accetta la rimodulazione, stanti i limiti temporali delle autorizzazioni concesse, al termine del periodo di incentivo, potrà accedere ad ulteriori benefici per interventi di ricostruzione o rifacimento dell'impianto sullo stesso sito;

- quanto all'**Attestato di prestazione energetica degli edifici (A.P.E.)** [commi **7 e 8**], la cancellazione della previsione della nullità dei contratti in caso di mancata allegazione, e l'introduzione, invece, di una sanzione amministrativa che oscilla tra i 3.000 e i 18.000 euro;
- correttivi miranti alla **riforma del condominio negli edifici** [comma **9**], operata dalla L. n.220/2012 ed alla revisione delle competenze dello Stato e delle regioni **in materia geotermica** [comma **10**], assegnando allo Stato il ruolo di guida e coordinamento per lo sviluppo del settore, come previsto dal Decreto legislativo n. 22/2010;
- la riduzione prezzo dei carburanti mediante riduzione della quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio [comma **15**].

Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto (art. 8)

Le disposizioni approntate mirano a conseguire l'**abbattimento dei premi assicurativi e la lotta alle frodi**, anche per il tramite di dettagliati obblighi d'informazione e trasparenza.

L'autonomia negoziale delle compagnie è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni; tuttavia, tali compagnie incorreranno in una serie di sanzioni pecuniarie ogni volta in cui violeranno i nuovi obblighi posti a tutela degli assicurati e, più in generale, del mercato. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiranno nel Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Inoltre, sono presenti meccanismi e misure volti alla lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.

TRATTAMENTO AI FINI IVA DEI CONTRIBUTI EROGATI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'Amministrazione Finanziaria con la circolare 34/E del 21 novembre 2013, affronta il delicatissimo argomento del trattamento Iva dei Contributi, che come noto qualora qualificabili come mere movimentazioni di denaro, sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

La normativa comunitaria (in particolare, gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112) alla luce dell'interpretazione della Corte di Giustizia, configura un'operazione imponibile quando vi sia fra le parti la presenza di un rapporto giuridico nell'ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04 e sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93).

Sulla base di tale principio, è possibile affermare che il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, **solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro**.

Traslando tali principi Comunitari in ambito interno, l'Amministrazione Finanziaria ha affermato in diversi documenti di prassi che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Da qui la regola secondo la quale

un'operazione assume rilevanza agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

Leggendo al contrario tale regola, un contributo non assume rilevanza Iva ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione

Da ciò la regola generale che la qualificazione o meno di un contributo, comporta la necessità di una attenta analisi dell'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all'esecuzione dell'attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati.

Quindi è necessario in primo luogo verificare se la cessione di denaro è legata all'esecuzione di una attività ed in caso positivo, se il soggetto che eroga il denaro sia il committente dei progetti sovvenzionati.

Corrispettivo o Contributo?

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento attribuisce il rango di fonte primaria per la risoluzione a tale problematica alla legge, sia essa specifica o generale, nonché a norme comunitarie.

Quindi nella maggior parte di casi, l'Agenzia afferma che il rapporto giuridico che si instaura fra le parti (contratto o "non contratto") potrà essere desunto dalla norma di legge, che qualifica la caratteristica dell'erogazione specifica.

CONTRIBUTI PUBBLICI

Il Contributo è la forma tipica di erogazione in cui l'amministrazione finanziaria quale ente erogatore, non assume la qualifica di "parte contrattuale". Il Contributo pubblico si caratterizza per il fatto di rappresentare una erogazione effettuata in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, quali (in via esemplificativa e non esaustiva):

- aiuti di stato automatici;
- contributi a favore di confessioni religiose firmatarie di accordi con lo Stato;
- associazioni destinate del 5 o dell'8 per mille.

La Circolare precisa quindi, che quando la norma che assegna tale beneficio, definisce l'erogazione come aiuto o come agevolazione, risulta agevole affermare che ci si trova di fronte ad un "CONTRIBUTO PUBBLICO" e quindi non si ricade nell'alveo dei contratti.

Altro caso qualificabile fra i contributi pubblici, è l'erogazione fatta dall'amministrazione quando agisce in virtù dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede "*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*"

Si tratta in via generale, di bandi pubblicati da organismi della pubblica amministrazione, per l'attribuzione di benefici economici, che devono attenersi a procedimenti amministrativi e non assumono quindi la natura di corrispettivo.

Altri casi definiti anch'essi contributi, sono quelli per i quali l'erogazione di somme definito a livello comunitario ed attuato nell'ordinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi pubblici (per es: il CIPE). Anche in questi casi l'erogazione di vantaggi economici in favore dei soggetti individuati dal regolamento comunitario si inserisce nella funzione amministrativa ed esula dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive.

La Circolare precisa ulteriormente che anche nel caso in cui il beneficiario effettivo sia un soggetto diverso rispetto a quello che percepisce materialmente le somme, anche nei rapporti tra "soggetto-tramite" e vero beneficiario, le somme successivamente trasferite non si possono configurare come corrispettivo di servizio.

Così infine, l'Agenzia precisa che anche le somme erogate dai soci in base alle norme del codice civile, quali apporti di capitale, esposti in bilancio all'interno del patrimonio netto, non possono essere considerate corrispettivi di prestazioni di servizi in quanto si inseriscono

nell'ambito del rapporto associativo e non sono collegate ad alcuna controprestazione da parte del beneficiario.

CORRISPETTIVI

L'Agenzia precisa che i corrispettivi sono elemento caratterizzante all'interno dei rapporti definibili come contratti pubblici, ma sono facilmente riscontrabili anche nel caso in cui i contratti siano stipulati al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici: ciò avviene quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per settori esclusi a norma dello stesso codice (per esempio: contratti riguardanti la sicurezza nazionale), ovvero quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società operanti secondo il modello organizzativo dell'*'in house providing'*), con la conseguenza che si rendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie.

Al di fuori delle fattispecie su descritte, sarà necessario verificare caso per caso se l'erogazione di una determinata somma avvenga in virtù dello schema tipico del contratto o meno:

a) Acquisizione da parte dell'ente erogante dei risultati dell'attività finanziata (o corrispettività tra elargizione di denaro ed attività finanziata)

Qualora sia rinvenibile un rapporto di scambio per cui alla pubblica amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, ci si trova innanzi ad una prestazione e controprestazione che non può che essere inquadrata nello schema contrattuale. E' così ad esempio, il caso in cui l'amministrazione acquisisca la proprietà del bene o comunque si avvalga dei risultati derivanti dalla attività per la quale sono erogate le somme.

L'Agenzia precisa, che l'assenza di un vantaggio diretto per l'amministrazione erogante, non esclude necessariamente che le somme di denaro abbiano natura di controprestazione, poiché in base ad altri elementi che regolano il rapporto tra erogante e destinatario delle somme può comunque riscontrarsi la sussistenza di un rapporto contrattuale.

Quindi qualora ricada tale evenienza, quindi assenza di vantaggio immediato, ma presenza di elementi caratterizzanti lo schema tipico del contratto, sarà necessario esaminare ulteriori riferimenti.

b) Previsione di clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento

Così un elemento caratterizzante la presenza dello schema contrattuale, è la presenza nel rapporto tra le parti, di clausole risolutive o di penalità dovute per inadempimento, strumenti tipici che regolano, in via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti.

Ma anche l'assenza di tali clausole, non garantisce che non ci si trovi di fronte ad una erogazione "non corrispettiva", atteso che l'attività finanziata può comunque concretizzare un'obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale.

Alla luce di quanto su esposto, l'Agenzia sottolinea che l'assoggettamento ad Iva o meno di una erogazione monetaria, è legata fondamentalmente alla presenza di un contratto, che potrà essere desunta da una serie di elementi, che devono essere valutati con molta attenzione in quanto anche se marginali, possono comunque far ricadere l'erogazione nell'ambito dello schema negoziale del contratto, con la conseguenza di rilevanza ai fini Iva di tali somme

REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITÀ'

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria C11 che dal 10/01/2014 prevede come tasso massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, il **4,75%**.

Pertanto, il **tasso massimo di interesse** che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonché la misura

massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al **7,25% lordo (4,75% + 2,5 punti)**.

Tali interessi sono **indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%** (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).

Il **tasso minimo** è fissato **all'0,25%**: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il tasso del **1,15%**.

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio +2,5%
Dal 10/01/2013 al 31/01/2013	0,75%	1,65%	5,25%	7,75%
Dal 01/02/2013 al 28/02/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 01/03/2013 al 09/04/2013	1,00%	1,90%	5,50%	8,00%
Dal 10/04/2013 al 19/05/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 20/05/2013 al 09/06/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 10/06/2013 al 09/07/2013	0,25%	1,15%	5,00%	7,50%
Dal 10/07/2013 al 09/09/2013	0,50%	1,40%	5,25%	7,75%
Dal 10/09/2013 al 09/10/2013	0,50%	1,40%	5,25%	7,75%
Dal 10/10/2013 al 10/11/2013	0,50%	1,40%	5,25%	7,75%
Dal 11/11/2013 al 09/12/2013	0,25%	1,15%	4,75%	7,25%
Dal 10/12/2013 al 09/01/2014	0,25%	1,15%	4,75%	7,25%
Dal 10/01/2014	0,25%	1,15%	4,75%	7,25%